



TABELLE DI MILANO, ROMA E NUOVE TABELLE DI LEGGE

Avv. Marco Rodolfi









L'ART. 139 C.D.A. NASCE PER LA SOLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DERIVANTI DALLA R.C. AUTO (RIPRENDE L'ART. 5 DELLA LEGGE 05.03.2001 N. 57 CHE ERA RELATIVO AL SOLO DANNO BIOLOGICO)



CON L'ART. 7 DELLA LEGGE GELLI GLI ART. 138 E 139 VENGONO ESTESI ANCHE ALLA RESPONSABILITÀ SANITARIA



Art. 7. l. n. 24/2017 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)

Articolo 7

Quarto comma

Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.





Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità

Lesioni che comportano un danno biologico da postumi permanenti «pari o inferiori al 9%»

- 2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
- 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.



Le c.d. micropermanenti ex art. 139 CdA

A) Art. 139: interpretazione delle parole «accertamento clinico strumentale obiettivo» (invero originate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) articolo 32, commi 3 ter e quater

B) E il «danno morale» è già ricompreso negli importi indicati in tabella ?





Corte di Cassazione, ordinanza n. 26249 del 18/10/2019

La Corte ha voluto ribadire i principi già espressi in precedenza dal Collegio, in particolare che:

- «(a) <u>l'articolo 32 Decreto Legge cit.</u>, non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato" (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme);
- (b) <u>tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali;</u>
- (c) <u>tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro</u>, <u>e non già cumulativi</u>.
- Il <u>Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32</u>, commi 3 ter e 3 quater, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell'ordinamento: quello secondo cui l'accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l'applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima.
- La disposizione citata, pertanto, non contrasta affatto con l'articolo <u>32 Cost.</u>, perché' non limita la risarcibilità del danno alla salute, ne' pone limiti alla prova di esso. <u>La disposizione in esame si limita a richiamare il rispetto dei propri doveri</u> di zelo solerte da parte di quanti (medici legali di parte e d'ufficio, avvocati, magistrati) siano chiamati a stimare e liquidare il danno alla salute».





IN SENSO CONFORME...

Corte di Cassazione, sentenza n. 18773 del 26.09.2016

Corte di Cassazione, sentenza n. 1272 del 19 gennaio 2018

Corte di Cassazione, sentenza n. 22066 del 11.9.2018

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5820 del 28.2.2019

Corte di Cassazione, sentenza n.10816 del 18 Aprile 2019

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10819 del 18 Aprile 2019

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31072 del 28 Novembre 2019

Corte di Cassazione n. 7753 dell'08.04.2020

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13292 dell'1 Luglio 2020

Corte di Cassazione ordinanza n. 20339 del 28.09.2020

Corte di Cassazione ordinanza n. 20339 del 28.09.2020

Corte di Cassazione, sentenza n. 12961 del 13 maggio 2021

Accolto il ricorso del danneggiato al quale era stato negato risarcimento, per mancanza di accertamento strumentale, pur in presenza di CTU che aveva riconosciuto postumi





MA IN SENSO CONTRARIO...?

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32483 del 12 Dicembre 2019 (in senso analogo Cass. Ordinanza del 20 dicembre 2021, n. 40753)

(Cambio di rotta?)

«Va affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, <u>il giudice di merito - ben lungi dall'interpretare erroneamente l'articolo 139 c.d.a. e dall'incorrere in uno dei vizi denunciati (laddove ha ritenuto di non procedere a c.t.u. medico legale circa l'esistenza o meno del danno biologico permanente) ha fatto al contrario corretta applicazione dei principi affermati da ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le piu' recenti, la sentenza n. 10816 del 18/4/2019, rv. 653707-02; nonché' la sentenza n. 1272 del 19/1/2018, emessa in fattispecie che pure aveva ad oggetto la lesione del rachide cervicale), secondo la quale, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrita' psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l'esame clinico strumentale obiettivo non e' di per se' l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti, come per l'appunto e' stato ritenuto nel caso di specie con ampia e argomentata motivazione, di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale.</u>

D'altronde il ricorrente, nell'articolare la sua richiesta per danni permanenti, non risulta aver prodotto esami strumentali che avrebbero potuto essere oggetto di una valutazione obiettiva; di talche', alla luce degli aspetti normativi affrontati in sentenza, il giudice di appello ha implicitamente correttamente ritenuto di non dover disporre consulenza tecnica d'ufficio (peraltro demandata al suo insindacabile apprezzamento: cfr., tra le tante, la sent. n. 20626/2016 di questa Sezione), avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi gia' acquisiti (e non di supplire a eventuali deficienze delle allegazioni delle parti: cfr., sempre tra le tante, la sent. n. 1299/2014 di altra Sezione di questa Corte)».





IL NUOVO ART. 139 DEL COD. ASS. PRIV.

TUTTAVIA

IN SENSO CONFORME ALLA
GIURISPRUDENZA
PRECEDENTE IN FAVORE
DEL DANNEGGIATO



IL NUOVO ART. 139 C.D.A.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza del 22 dicembre 2022, n. 37477 (in senso conforme Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza del 19 Gennaio 2022, n. 1575)

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a significare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi (sent. n. 18773/2016). Ed ha precisato (sent. n. 1272/2018; ord. nn. 22066/2018, 5820/2019 e 11218/2019) che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilita' di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entita', e cioe' con esiti permanenti contenuti entro la soglia invalidante del 9 per cento.

Ciò posto, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il rigore - che il legislatore ha dimostrato di esigere e che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.).

<u>Infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (ord. n. 7753/2020).</u>



IL NUOVO ART. 139 C.D.A.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza del 22 dicembre 2022, n. 37477

E l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose, ecc.).

Pertanto, il rigore, che il legislatore ha dimostrato di esigere, va inteso nel senso che - fermo restando un accertamento rigoroso in rapporto ad ogni singola patologia e ferma restando l'irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato - accanto a situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede, ve ne possano essere altre nelle quali, al contrario, sempre data la natura della patologia e la modestia della lesioni, e' possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, sulla cui base dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili.



DANNO MORALE NELLE MICROPERMANENTI





DANNO MORALE NELLE MICROPERMANENTI


Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza del 3 marzo 2023, n. 6444

Afferma la: «ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entita' (come avvenuto nel caso di specie: 4% di postumi permanenti), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale;

nel caso di specie, avendo il giudice a quo espressamente sottolineato la mancata offerta, da parte dell'odierno ricorrente, di elementi di prova o l'allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato a carico del (OMISSIS), le odierne censure avanzate dal ricorrente devono ritenersi radicalmente prive di fondamento, a tal fine non potendo ritenersi valorizzabili le circostanze solo genericamente e astrattamente riferite alla "sofferenza" e ai "patimenti d'animo" derivati dal sinistro, vieppiù apoditticamente ritenuti di entità tale da superare i limiti della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso avanzato dal danneggiato che lamentava il mancato riconoscimento del danno morale.







TEMI DELLA LEGGE 124/2017

Commi XVII e XVIII → Art. 138 C.Ass.P. → «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità»

Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

- **1.** Al fine di **garantire il diritto delle vittime** dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di **razionalizzare i costi** gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica ...»
- 2. La tabella unica nazionale è redatta, <u>tenuto conto</u> dei criteri di valutazione del danno <u>non patrimoniale</u> <u>ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità</u>, secondo i seguenti principi e criteri: ...»
- « .. e) al fine di considerare la componente del <u>danno morale</u> da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) <u>è</u> <u>incrementata in via percentuale e progressiva</u> per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione»;



TEMI DELLA LEGGE 124/2017

Commi XVII e XVIII → Art. 138 C.Ass.P. → «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità»

- 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica di cui al comma due, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%
- **4.** L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è <u>esaustivo</u> del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche».

Art. 1 comma XVIII della Legge n. 124/2017

«La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1 ... si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi <u>successivamente</u> alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».



II NUOVO ART. 138 C.D.A.

LA TABELLA UNICA NAZIONALE ex ART. 138 COD. ASS.

Il MISE ha divulgato il 13 gennaio 2021 il testo licenziato dello schema di DPR contenente il regolamento recante

le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità ed

<u>i meccanismi di conto della tavola dei valori economici</u> per il risarcimento dei danni.

Si tratta di un provvedimento atteso da ormai 18 anni e chiamato a regolare (su impulso dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni) le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) integrale che abbia origine da lesioni subite in un incidente stradale ovvero per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture (art. 7 Legge Gelli n. 24/2017).

II NUOVO ART. 138 C.D.A.

LA TABELLA UNICA NAZIONALE ex ART. 138 COD. ASS.

Il legislatore delegato ha operato una scelta ben precisa per il così detto <u>"dato economico di base", in quanto il valore prescelto (quello previsto dall'art. 139, comma 1, lettera a)</u>, ultimo periodo, del Codice per il primo punto di invalidità all'età zero aggiornato a decorrere dal mese di aprile 2019 a <u>€ 814,27</u> ai sensi del DM n. 189 del 13 agosto 2019), <u>è</u> grandemente inferiore a quello adottato a parametro proprio dalla tabella di Milano (€ 1.182,41, poco più del 30% in meno).


Tuttavia va ricordato che, da un lato, l'art. 138 comma I si propone di trovare un equilibrio fra il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori e che, dall'altro, lo sviluppo pratico della nuova curva dei risarcimenti porta a risultati per certi aspetti non difformi da quelli della tabella milanese e persino, in certi margini, più razionali (si pensi, come si vedrà, alle fasce di lesioni più gravi).

Peraltro, l'adozione in questa sede di un valore assimilabile a quello base della tabella milanese, avrebbe creato un delta rispetto alla fascia di valore del punto 9% di danno biologico, ultima soglia della tabelle delle lesioni di non lieve entità, generando un gradino nella valutazione, sulla cui legittimità è lecito dubitare.



II NUOVO ART. 138 C.D.A.

LA TABELLA UNICA NAZIONALE ex ART. 138 COD. ASS.







NOVITÀ DEL 2022

L'articolo 3 ter, comma 1, lettera a) del D.L. 30.12.2021 n. 228 (convertito nella legge 25.02.2022 n. 15: c.d. «milleproroghe») ha modificato l'art. 138 disponendo che invece che un decreto, vi saranno «due distinti decreti", da emanarsi "entro il 1º maggio 2022", "il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS" che dovranno adottare non più una «specifica tabella unica" ma due «tabelle uniche nazionali», una relativa alle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti (valutazione medico-legale), l'altra al valore pecuniario per ogni punto di invalidità.





SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?

- ✓ Forse per i valori economici, SI...
- Anche se... ANCHE QUESTA VOLTA... il termine è passato
 Già da oltre 1 anno
 - ☐ Il problema dell'invalidità temporanea, da inserire in tabella...e le critiche dei medici-legali

WORK IN PROGRESS...



QUINDI AD OGGI...

Siamo ancora ad affrontare le tematiche di sempre...

- □ Tabelle Pretorie (Milano o Roma)
- □ Personalizzazione, danno morale e lesione dell'aspetto relazionale secondo la prospettiva del codice delle assicurazioni

Su cui peraltro la giurisprudenza di merito e di legittimità si è ripetutamente espressa







IN PARTICOLARE...

Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 7513 del 27 marzo 2018

IL C.D. DECALOGO





Cass. Civ. Sez. III, Ord. 27.03.2018, n. 7513

- 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
- 2) <u>Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria</u>.
- 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
- 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
- 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad <u>un articolato e approfondito accertamento, in concreto e</u> <u>non in astratto,</u> dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.



Cass. Civ. Sez. III, Ord. 27.03.2018, n. 7513

- 6) <u>In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).</u>
- 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, <u>la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito</u> (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) <u>può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari</u>.

Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

8) In presenza d'un danno alla salute, <u>non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).</u>



Cass. Civ. Sez. III, Ord. 27.03.2018, n. 7513

- 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
- 10) <u>Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.</u>

Confermata decisione di merito di secondo grado che in riforma di una sentenza di primo grado aveva negato una personalizzazione in ipotesi di danno biologico da postumi permanenti del 38%





DA ALLORA LA CASSAZIONE È CONFORME

- Corte di Cassazione, sentenza n. 13770 del 31.05.2018
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23469 del 28.09.2018
- Corte di Cassazione, sentenza n. 2788 del 31.01.2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15084 del 31-05-2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 8442 del 27.03.2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 8755 del 29.03.2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 11212 del 24.04.2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 12701 del 14.05.2019
- Corte di Cassazione, sentenza n. 2461 del 04.02.2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 19189 del 15.09.2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 219770, del 12.10.2020
- Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 24473 del 04.11.2020







LE TABELLE DI MILANO NON BASTANO PIÙ? DEVONO ESSERE CAMBIATE?

MANCA IL DANNO MORALE

da intendersi come pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, perché estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentato dalla sofferenza interiore (vergogna, disistima, paura, ecc.)?

MA IL DANNO MORALE È IN TABELLA





ANCHE PERCHÉ

TABELLE ROMA 2018/2019

ATTACCO A MILANO



LE NUOVE TABELLE 2018/2019 ADOTTATE DAL TRIBUNALE DI ROMA

Danno non patrimoniale da postumi permanenti

Roma ha deciso innanzitutto di adottare il valore punto base della Tabelle di Milano, mostrando quindi di volersi uniformare al dettame della Suprema Corte (che, come è noto, a partire dalla decisione n. 12408/2011 ha deciso di identificare nelle tabelle milanesi il parametro equitativo del risarcimento del danno alla persona).

<u>I giudici capitolini, tuttavia, hanno ribadito di non condividere le modalità di costruzione della Tabella milanese</u> relativamente:

a) all'incremento del valore del punto in considerazione alla gravità dei postumi; b) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; c) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione (oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa su cui torneremo più avanti).

<u>Le Tabelle milanesi</u>, anche e soprattutto dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli/Bianco in tema di responsabilità sanitaria) e n. 127/2017 (c.d. Legge concorrenza che ha modificato, per quello che qui interessa, gli artt. 138 e139 del CdA), nonché dei recenti pronunciamenti della Suprema Corte in tema di danno non patrimoniale (vedi in particolare Cass. n. 901/2018 e n. 7513/2018), <u>non sarebbero conformi ai criteri previsti dal Legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità</u>.



LE NUOVE TABELLE 2018/2019 ADOTTATE DAL TRIBUNALE DI ROMA

Danno non patrimoniale da postumi permanenti

Ecco quindi la costruzione della nuova Tabella romana che, in estrema sintesi, è oggi uguale a Milano (o meglio sarebbe dire alla prima colonna della Tabella milanese, e cioè quella relativa al "punto biologico" rivalutato al 2018) nel suo sviluppo fino al 38% di postumi permanenti (e non al 40% come, evidentemente per errore, è stato scritto nella relazione accompagnatoria).

Dal 39% in avanti diverge con valori sempre più elevati rispetto a Milano, in quanto viene seguito il criterio indicato dall'art. 138 del Cda che parla di crescita del valore economico del punto in misura più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi (cosa che invece non accade in effetti nella curva di crescita del valore economico del punto di Milano).

<u>In aggiunta è prevista anche la liquidazione del danno morale</u> (dal 5 al 90% del danno biologico) <u>nonché della c.d.</u> <u>personalizzazione</u> (dal 10 al 50% di quanto liquidato).





LE NUOVE TABELLE 2018/2019 ADOTTATE DAL TRIBUNALE DI ROMA

Età del danneggiato: 45 anni

25% di postumi permanenti di danno biologico

ROMA

DA EURO 72.960,62 A MAX 100.320,89 (CON PERSONALIZZAZIONE SI PUO' ARRIVARE A 150.481,33)

MILANO

DA EURO 102.875 A MAX 137.852,5 (CON PERSONALIZZAZIONE COMPRESA)

50% di postumi permanenti di danno biologico

ROMA

DA EURO 284.368,06 A MAX 433.661,29 (CON PERSONALIZZAZIONE SI PUO' ARRIVARE A 650.491,93)

MILANO

DA EURO 367.469,00 A MAX 459.336,25 (CON PERSONALIZZAZIONE COMPRESA)

75% di postumi permanenti di danno biologico

ROMA

DA EURO 717.502,50 A MAX 1.255.629,38 (CON PERSONALIZZAZIONE SI PUO' ARRIVARE A 1.883.444,07)

MILANO

DA EURO 687.319,00 A MAX 859.148,75 (CON PERSONALIZZAZIONE COMPRESA)

90% di postumi permanenti di danno biologico

ROMA

DA EURO 1.063.530,00 A MAX 1.940.942,25 (CON PERSONALIZZAZIONE SI PUO' ARRIVARE A 2.911.413,38)

MILANO

DA EURO 851.707,00 A MAX 1.064.633,75 (CON PERSONALIZZAZIONE COMPRESA)



TABELLE DI MILANO



LA SUPREMA CORTE PERALTRO
INTERVIENE NUOVAMENTE E
DIRETTAMENTE SUL TEMA
CRITICANDO LE TABELLE DI MILANO
E DANDO INDICAZIONI CHIARE





Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164

IL CASO

Tizio convenne dinanzi al Tribunale di Trieste la società Alfa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, allorché' l'attore, mentre circolava a piedi, venne investito da un autoveicolo poi risultato rubato ed il cui conducente non poté' essere identificato.

Il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d'Appello di Trieste ha accolto il gravame di Tizio, riconoscendogli un risarcimento di 213.399,75 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In particolare, la Corte, per quanto qui di interesse, sul piano del quantum debeatur, ha liquidato il danno alla persona applicando le tabelle di Milano (25-26% di postumi permanenti per un 37enne) ed ha aumentato l'importo riconosciuto per invalidità permanente, del 25 per cento, a titolo di personalizzazione del danno, sul presupposto della "indubbia impossibilità (per la vittima) di cimentarsi in attività fisiche"; infine, ha accordato a Tizio un'ulteriore somma a titolo di danno morale, ritenendo che le "sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale" fossero "meritevoli di un compenso aggiuntivo (...) al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" e liquidando equitativamente 20.000,00 Euro, "valutate le circostanze del caso e l'indubbia sofferenza derivata".





IL CASO

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Alfa s.p.a., con ricorso basato su quattro motivi illustrati da memoria.

All'udienza camerale del 9 gennaio 2020, il collegio, con ordinanza n. 3560 del 2020, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, ritenendo che <u>i motivi di ricorso ponessero tre delicate questioni di diritto, di rilievo nomofilattico</u>, e cioè:

- a) la corretta individuazione, anche ai fini della determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione;
- b) la corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, della relativa prova e della relativa motivazione;
- c) <u>la corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale.</u>





SECONDO MOTIVO

La società Alfa lamenta che la Corte d'Appello abbia accordato alla vittima la cosiddetta <u>personalizzazione del</u> <u>risarcimento del danno alla salute in assenza di qualsiasi circostanza di fatto che la giustificasse e in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità</u>.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, ed in particolare:

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli articoli 138 e 139 Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali.

Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché' non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)».





«Nel caso di specie, invece, <u>la Corte territoriale ha accordato la personalizzazione "in quanto non si rinvengono in atti elementi utili che consentano di altrimenti valutare in termini economici la perdita di capacità di lavoro, sia generica che specifica" ed a fronte del fatto che la vittima si trovi nella "indubbia impossibilità di cimentarsi in attività fisiche (le uniche che si ritiene potessero essere svolte dal (OMISSIS))", ritenendo che tale circostanza non possa "essere del tutto trascurata" e pertanto vada "assunta quale elemento per la personalizzazione nell'ambito del danno biologico (...), che appare equo fissare nella misura del 25%".</u>

In tal modo, <u>la Corte è incorsa in un duplice errore di diritto</u>, in quanto:

la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;

l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico "standard", con la conseguenza che tale pregiudizio è stato liquidato dalla Corte di Appello due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione, in difetto - però - dell'indicazione di circostanze specifiche ed eccezionali».





TERZO MOTIVO

La ricorrente poi assume che erroneamente la Corte di Appello ha accordato all'attore l'importo di 20.000,00 Euro a titolo di danno morale, in assenza dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione di questo tipo di danno.

Espone, al riguardo, che la sentenza impugnata ha liquidato il danno alla salute in base alle tabelle milanesi, che sono tuttavia fondate su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, sì che la Corte territoriale ha finito per liquidare quest'ultimo due volte.

La Corte ritiene il motivo parzialmente fondato

«Va osservato, in premessa, <u>come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di la' della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)».</u>



TABELLE DI MILANO

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164

«Altrettanto correttamente, la Corte triestina procede alla valutazione del danno morale in via autonoma e successivamente rispetto alla precedente (sia pur, nella specie, impredicabile) personalizzazione del danno biologico, volta che tale personalizzazione e' specificamente disciplinata in via normativa (articolo 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.: "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%"). La correttezza della decisione è confermata dall'espresso e non equivoco contenuto del testo legislativo dianzi citato (articolo 138, punto 2, lettera a): "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), da leggersi in combinato disposto con la successiva lettera e) del medesimo punto 2 ("al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico (...) è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione")».



TABELLE DI MILANO

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164

«Trova definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non e' suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.





«A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

- 1) accertare <u>l'esistenza</u>, nel singolo caso di specie, <u>di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale</u>;
- 2) in caso di **positivo** accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, <u>determinare il quantum risarcitorio</u> <u>applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma <u>pervengono</u> (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) <u>all'indicazione di un valore monetario complessivo</u> (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);</u>
- 3) in caso di **negativo** accertamento, e <u>di conseguente esclusione della componente morale del danno</u> (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), <u>considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,</u>
- 4) <u>in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al gia' ricordato articolo 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni».</u>





QUARTO MOTIVO

Infine la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex articolo 132 c.p.c., n. 4, sul rilievo che il giudice di appello ha accordato il ristoro del danno morale con una motivazione assolutamente carente ovvero apparente, incorrendo in un "automatismo risarcitorio" che e' stato escluso dalla stessa Cass. n. 901/2018 richiamata dalla sentenza impugnata.

La Corte ritiene il motivo infondato

«Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva e' destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché' possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)».





«Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, derivante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio.

In ossequio al disposto dell'articolo 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, <u>l'attivita' assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione</u> (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).

L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare».





«In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.

<u>Ad un così puntuale onere di allegazione</u> - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - <u>non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.</u>

Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice e' consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento piu' corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)

<u>La massima di esperienza</u>, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, <u>e' regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un <u>determinato contesto storico-ambientale</u>, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante».</u>





«Tanto premesso, <u>non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito.</u>

Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie.

Un <u>attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute</u> (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della <u>corrispondenza</u>, <u>su di una base di proporzionalità diretta</u>, <u>della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva</u>: <u>tanto più grave</u>, <u>difatti</u>, <u>sarà la lesione della salute</u>, <u>tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore</u>, <u>morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa</u>».





«Nel caso di specie, <u>la Corte territoriale</u>, nell'indicare (f. 5, primo periodo della sentenza) tanto le imponenti e penose conseguenze dell'inabilità temporanea, quanto le condizioni soggettive del danneggiato, quanto - infine - la percentuale complessiva dell'invalidità permanente, <u>ha correttamente applicato tale ragionamento probatorio, specificando, del tutto correttamente, al successivo f. 6, che le conseguenti sofferenze, di natura interiore e non relazionale, apparivano meritevoli di un compenso aggiuntivo al di la' della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, cosi' mostrando di aver colto appieno la corretta ontologia del danno morale, sia pur incorrendo, poi, nell'errore di liquidazione di cui si e' detto in precedenza, volta che, riconosciuta la risarcibilita' autonoma del danno morale, non ha considerato che tale voce di danno era gia' ricompresa nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella applicata».</u>

TABELLE DI MILANO

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164

«In applicazione dei principi sopra richiamati e tenuto conto dei motivi accolti, ritiene <u>il collegio che la sentenza possa essere cassata con decisione nel merito, riconoscendo al danneggiato, (OMISSIS), la complessiva somma di 162.815,00 Euro a titolo di danno biologico e di danno morale (di cui Euro 46.476,00 per inabilità temporanea ed Euro 116.339,00 per invalidità permanente), in applicazione delle tabelle milanesi (Cass. 12408/2011) alla luce dei criteri sinora indicati, con conseguente eliminazione delle poste di danno relative alla personalizzazione (Euro 29.084,75), perché non spettante, e al danno morale (Euro 20.000,00), poiché già ricompreso, quest'ultimo, nel valore monetario indicato dalle suddette tabelle».</u>



TABELLE DI MILANO

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164

In pratica la Suprema Corte è arrivata a liquidare a titolo di danno non patrimoniale da postumi permanenti (comprensivo delle due diverse voci: danno biologico e danno morale) <u>esattamente la stessa cifra che le Tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano prevedono per un 26% di postumi permanenti riportati da una vittima di 37 anni.</u>





IN SENSO CONFORME...

- Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ord. del 10 Febbraio 2021, n. 3310
- Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ord. del 4 giugno 2021, n. 15697
- Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ord dell'11.10.2021 n. 27523
- Corte di Cassazione Sezione Ordinanza del 17 maggio 2022, n. 15733



TABELLE DI MILANO



L'OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO (COME FECE, ANCHE, NEL 2009) HA DUNQUE DECISO DI ADOTTARE NUOVE TABELLE NEL MARZO 2021



TABELLE DI MILANO

Le nuove tabelle del 2021 adottate dall'osservatorio per la Giustizia civile di Milano

		Fasce dietá								\Box				
-	(40	(4)	15 + 80		2		4	6	6	7		9	10	1
	Partito Incremento Partito danno Demoltiplicatore													
med lebit	danno Molegico	nella parente il e cife liquidabili a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale (A) e a titolo di sofferenza appoettiva interiore (B)									person			
	O		patrimoniale*	1,000	0,995	0,990	0,905	0,900	0,975	8,970	0,965	0,960	0,955	
	1,190,70	200,00	1,490,45	1.490	1.401	1.400	1.471	1.460	1.461	1.463	1.646	1.459	1.401	******
	1.1000	(200)	175000,000	(1.199+289)	(1.190+290)	(1.107+290)	(1.101+295)	(1.175+090)	(1.169+292)	(1.169+290)	1.157+289)	(1.101+200)	(1.145+206)	190%
2	1.273.00	211,42	1,592,11	3.194	3.160	5.162	3,136	3.121	5.108	5.009	5.075	3.967	5.041	1000
		(2004)		(2.547+607) 5.057	(2.505+603) 5.002	(2.522+656) 5.007	(2.589+627)	(2.496+625)	(2.464+621)	(2.471+618)	(2.450+615)	(2.445+612)	(2.400+600) 4.000	
5	1,540,01	227,15	1,505,79	(4.046+1.011)	(4,026+1,006)	(4.005+1.002)	4.901	4.955 (3.955+991)	4.901 (3.945+905)	4.906 (3.904+992)	4.000 (3.904+975)	4.955	(3.064+966)	100
—		203.00		7.110	7.002	7.046	7.011	6,975	5.540	5.904	6.009	6.000	6.797	****
4	1.423,53	(200)	1.779,41	(5.094+1.424)	(5,666+1,416)	(5.607+1.409)	(5.009+1.402)	(5.500+1.395)	(5,552+1,300)	(6,625+1,501)	(5.495+1.374)	(5.466+1.367)	(5.430+1.359)	100%
	1,001,45	274.01	1,073,07	9,565	9.319	9.272	9.228	9.170	9.131	9.004	9,000	0.001	0.944	****
	1.001,00	(20%)	1,070,07	(7.492+1.073)	(7.455+1.954)	(7.417+1.055)	(7.300+1.045)	(7.342+1.036)	(7.505+1.026)	(7.267+1.017)	(7.200+1.000)	(7.193+1.790)	(7.166+1.709)	100%
	1,040.00	412,07	2,060,37	12,562	12,500	12,229	12.177	12,116	12,063	11.891	11,930	11.060	11,996	*****
*	1.000,00	(20%)	2.000,00	(8.290+2.472)	(9.940+2.460)	(9.791+2.440)	(9.741+2.436)	(9.892+2.425)	9.643 (2.410)	(9.590+2.590)	(9.544+2.306)	(9.494+2.374)	(9.445+2.361)	100%
7	1,790.16	449,54	2.247.60	15.754	15,658	15.576	15.490	15,419	15,540	15.262	15,103	15.164	15.036	100%
		(20%)		(12.567+0.147) 19.400	(12.534+3.131) 19.362	(12.461+3.115) 19.205	(12.396+3.100) 19.100	(12.335+3.094) 19.090	(12:272+0.000) 10:990	(12.209+0.053) 18.895	(12.146+0.007) 10.790	(12.084+3.020)	(12.021+0.005) 18.000	
	1.907,00	(20%)	2,454,99	(15.504+3.096)	(15.506+0.078)	(15.420+0.057)	(15.350+3.030)	(15.272+3.010)	(15.194+0.799)	(15.116+0.779)	(15.039+3.760)	(14.901+0.740)	(14.003+0.720)	100%
\vdash		524.49		23,601	29,460	23.568	25.347	29,129	23,011	22.000	22.778	22.687	22.839	*****
	2.007,00	(200)	2,622,29	10,001+4,7201	(10.700+4.697)	(10.092+4.073)	(10.567+4.650)	(10.500+4.626)	(10.400+4.600)	(10.214-4.579)	(10.220+4.668)	(10.125+4.502)	H9.001+4.5000	100%
200		84.0		29,521	20,179	28.000	27.006	27.764	27.615	27,471	27.550	27.100	27.046	11000
10	2.247,00	(20%)	2,002,00	(22.477+5.044)	(22.364+6.015)	(22,252+6,796)	(22.140+5.756)	(22.027+6.727)	(21.915+5.690)	(21,002+5,000)	(21.690+5.640)	(21.579+5.610)	(21.465+5.501)	100%
11	2.351.07	634,79	2 905 06	22,044	52,600	22.516	12 162	52,100	12,021	31,960	31,696	51.651	31,366	*****
- ""		(27%)	4.000,000	(25.062+6.902)	(25.732+6.948)	(25.603+6.913)	(25.474+6.070)	(25.545+6.040)	(25.215+6.000)	25.006-6.773	(24.957+6.730)	(24.027+6.794)	(34.690+6.660)	100%
12	2,483,72	607,04	28%) 3,140,76	37,609 (29,445+0,244)	57.501 (29.297+0.204)	97.512 (29.150+0.162)	97.124 (29.000+0.121)	36,938 (20,058+0,079)	36,747 (28,700+0,009)	36.550 (20.501+7.897)	36,370 (20,41,4+7,950)	36.192 (20.297+7.915)	58.990 (29.120+7.870)	67%
		242.00		42,000	42.660	42.484	42.239	42,025	41.011	41.596	41,302	41.167	40.953	100
10	2.507,11	(2020)	8,290,67	(00.242+9.641)	(20.075+9.592)	(22,910+9,544)	(32,744+9.495)	(22,579+9,447)	(02.411+9.400)	(32.24549.351)	(32.079+9.303)	(21.912+9.254)	(21.747+9.206)	40%
—		797.82		40,400	40.165	47,923	47,801	47.429	47.197	45.955	46,713	46.471	46.229	****
14	2.659,75	(2026)	3,467,60	(97.207+11.171)	(37.050+11.115)	(00.004+11.009)	(36.679+11.000)	(36.492+10.947)	(36,006+10,091)	(36,119+10,036)	(35.993+19.790)	(35.747+10.724)	(35.561+10.668)	40%
115	2,793,15	E241.50	3,019,72	54,296	54,024	60.760	50,401	65,210	62,930	52.56	82,396	52.124	61,050	*****
119	2.750,10	(2176)	20010022	(41.447+12.849)	(41.240+12.794)	(41.030+12.728)	(40.026+12.665)	(40.810+12.592)	(40.411+12.527)	(40.204+12.460)	(28.397+12.396)	(39.709+12.335)	(39.502+12.271)	100%
10	2.005.79	917,05	3,792,64	60,526	60,223	58.920	59,810	59,515	59.012	58.710	50,407	50.164	67,862	* 1000
		(32%)		(45.953+14.673)	(45.623+14.600)	(45.294+14.528)	(45.155+14.450)	(44.936+14.379)	(44.708+14.508)	(44.477+14.220)	(44.340+14.159)	(44.019+14.095)	(43,769+14,013)	10%
17	2,989,10	(225) (225) (237) (237) (237)	3,948,02	67.193 (50.479+19.657)	66,790 (50,224+16,574)	66.462 (49.971+16.491)	66.126 (48.719+16.407)	65,791 (49,467+16,324)	65.485	65.119 (40.902+16.157)	64.704 (40.709+16.075)	54.440 (40.457+15.001)	64.112 (40.205+15.907)	60%
\vdash		1.046.42		74.093	73,722	73.562	72.901	72,611	72.240	71.070	71,499	71.129	79,750	1000
10	3,071,83	(30%)	4.116,25	(58.295+10.000)	(55.016+19.706)	(54.740+19.612)	(\$4.484+18.817)	(54.107+10.424)	(53.911+19.529)	(53,634+10,236)	(53.350+10.141)	(53,001+19,040)	(52.005+17.953)	40%
19	3.175.22	1.711,32	4 200 58	01.444	91.037	98,630	80.225	79,016	79,400	79.001	79,594	70.107	77.77%	******
	2.170,22	(20%)	W	(60.329+21.115)	(80.029+01.009)	(59.728+20.904)	(59.434+29.799)	(59.123+30.893)	(50.021+20.507)	(50.519+20.402)	(58.219+29.376)	(57.916+20.271)	(57.614+20.165)	40%
20	2.277.07	1.100,00	4,457,90	89.150	99,712	00.296	87.821	07.578	06.929	96.403	96.037	95,592	05.146	******
		(20%)		(65.557+23.601)	(95.250+23.462)	(64.902+23.364)	(64.674+23.247)	[84.246+23.129]	(93.910+23.011)	(60.591+02.092)	(60.265+22.774)	[82.936+22.657]	(62.607+22.539)	30%
21	3,301,39	1,201,07	4,602,30	97.279 (71.009+28.273)	96,792 (79,651+26,141)	98.506 (70.259+28.010)	95.020 (69.941+25.079)	95,555	94,947 (69,231+25,616)	94.360 (60.075+25.464)	99,974 (69,521+25,553)	93.300 (90.166+05.222)	92:961 (67:011+25:090)	30%
	-	1,121,88		105.771	188,342	104,714	104.105	103.656	103.127	102.500	102.009	101.540	101.012	1.000
22	3,483,93	(2024)	4,007,79	(78.646+28.125)	(76.263+20.979)	(75,079+20,005)	(75.480+28.689)	(75.113+20.543)	(74,730+29,397)	(74.546+00.052)	(73.963+25.106)	(73,500+27,960)	(73,197+27,015)	20%
		1,799,05	4 000 000	114.006	114,112	113,539	112,966	112.392	111.019	111.345	110.072	110,090	109,828	****
25	3.567,30	(2024)	4,906,54	(92.509+02.179)	(82.095+32.017)	(98.010+09.050)	(01.270+01.696)	(90.950+01.504)	(90.445+91.974)	(90.000+01.212)	(79.820+01.952)	(79.200+00.090)	(79.795+00.750)	38%
24	3,009,04	1,675,80	5.165.92	129.902	123,362	122,742	122,122	121.802	120,002	120,265	119.645	119.023	110,400	******
***		(40%)	W. 1990_00.	(00.559+35.423)	(99.116+95.246)	(07.673+05.069)	(87.230+54.092)	(96.797+94.716)	(96,545+54,537)	(06.902+04.301)	(05.459+04.194)	(85.016+34.007)	(94.573+93.030)	30%
25	3,793,33	1,586,27	6,540,60	199.716	120,046	192,979	191,769	191,841	150.572	129,764	129.095	120,566	127,690	10 (Marie
		(4179)		(94.000+00.002)	(94.350+30.607)	(90.005+30.490)	(90.411+30.290)	(92.907+00.104)	(92,463+57,908)	(91.980+67.716)	(91.514+07.521)	(91.040+07.026)	(90.566+97.192)	30%





ANCORA, DA ULTIMO...

Cass. 18 maggio 2022, n. 15924

ANCORA PIÙ NETTA NEL CHIARIRE I PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA C.D. PERSONALIZZAZIONE E DEL C.D. DANNO MORALE



APPLICAZIONE PRATICA DELLA NUOVA TABELLA E DEI NUOVI PRINCIPI

COSA PUÒ COMPORTARE?

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO HA GIÀ AVUTO MODO DI APPLICARE TALI PRINCIPI,

NON RICONOSCENDO NÉ IL DANNO MORALE NÉ LA C.D. PERSONALIZZAZIONE,

LADDOVE IL DANNEGGIATO NON NE ALLEGHI E/O DIMOSTRI LA SUSSISTENZA



Tribunale di Ferrara, sentenza del 5 febbraio 2021 n. 1

«Ebbene, nei termini preclusivi previsti per l'attività assertiva <u>non ha indicato alcun elemento in tal senso, essendo il tema del danno morale affrontato solo in comparsa conclusionale</u>: nell'atto di citazione (e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), <u>la difesa di parte attrice non ha versato in atti elementi che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale, omettendo anche il semplice riferimento al profilo della sofferenza soggettiva, che non ha allegato di aver patito: **per tale ragione che non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, peraltro non di intuizione immediata stante la lieve entità delle lesioni**».</u>

(<u>Sig.ra di 58 anni con postumi permanenti nella misura dell'8%)</u>



Tribunale Di Lucca, sentenza del 05.01.2022 n. 10

«Neppure costituisce un automatismo il ristoro del danno morale, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.

Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico e che parimenti non ricorrano le condizioni per la richiesta personalizzazione, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attore, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Le deduzioni svolte dall'attore in citazione, infatti, hanno carattere generico, facendo riferimento a sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale».

(A seguito di sinistro stradale ragazzo di 18 anni riportava postumi permanenti nella misura dl 12%)



Tribunale di Trani 09.10.2021 n. 1707

«<u>All'attore non spetta alcuna posta a titolo di risarcimento del danno da sofferenza (c.d. danno morale) – pure richiesto in citazione</u> -.

Per danno morale deve intendersi quel pregiudizio non accertabile per via medico-legale, in quanto non avente fondamento organico - come invece il danno biologico – e che non incide sulla vita personale esterna e sulla vita relazione del danneggiato, ma che attenendo alla sfera intima del soggetto, sia integrato dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).


Per essere risarcito, il danno morale deve essere allegato dal danneggiato e da questo, poi, comprovato, anche a mezzo di presunzioni (v. sul punto Cass. ord. 7513/2018; 901/2018).

Nella specie, il Sig. C., nei suoi atti processuali, non ha mai allegato alcuna circostanza fattuale da cui desumere in cosa sia consistita la sua sofferenza interiore e quali profili abbia riguardato.

Pertanto, allo stesso non spetta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale».

(Ragazzo di anni 21 con postumi permanenti pari al 45%)





DA ULTIMO IN SENSO CONFORME Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza del 4 aprile 2023, n. 9317



QUINDI

PRO FUTURO

IN IPOTESI DI MACROLESIONE GRANDE ATTENZIONE «REALE» AD ALLEGAZIONI E PROVE PER IL DANNO NON PATRIMONIALE (anche se «massime di esperienza»)

BASTA AUTOMATISMI

e forse è davvero venuto anche il momento di un maggiore approfondimento per i danni patrimoniali del macroleso (perdita capacità lavorativa e spese di assistenza future) e per i danni dei congiunti del macroleso



L'EDIZIONE GIUGNO 2022 DELLE TABELLE MILANESI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE (DANNO DA PERDITA E DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE)





Sulla base delle indicazioni della Suprema Corte (<u>a partire dalla sentenza del 21.04.2021 n. 10579 che ha stabilito la necessità di adottare una tabella con un sistema a punti variabile che "garantisce uniformità e prevedibilità, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione")</u> l'Osservatorio ha deciso di emanare il 28.06.2022 una nuova tabella per la liquidazione del danno parentale.

<u>In verità: «non si tratta di «nuove tabelle» ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti»!</u>

Difatti vengono utilizzati anche per le Tabelle 2022: <u>«i valori monetari della forbice delle Tabelle 2021»</u> nonché le «stesse circostanze menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle» (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, presenza o meno di congiunti superstiti ed intensità del vincolo affettivo).

Tuttavia la tabella viene integrata «con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti».



Come viene ottenuto il valore punto alla base delle 2 tabelle ?

Il "valore punto" base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati (pari ad € 3.365,00) nonché per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti rispettivamente (pari ad € 1.461,20) è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi nella precedente formulazione "a forbice" (Euro 336.500,00 ed Euro 146.120,00 nella versione 2021).

<u>Il valore punto è stato calcolato nella misura massima</u> e non «sul valore medio-base, perché, se si usa il valore medio base per determinare il valore del punto, si ottiene una tabella per somma e differenza di punti partendo dal valore medio base con la criticità di essere «impraticabile» ed «incoerente con il monitoraggio». Si è preferito adottare <u>il sistema della «somma di punti partendo da zero»</u> che «consente all'operatore del diritto di apprezzare immediatamente il peso (anche monetario) delle varie circostanze ed è coerente con la prassi liquidatoria di attribuire circa il 30% dei punti alla circostanza consistente nell'intensità della specifica relazione affettiva perduta, senza mediare questo dato con gli altri parametri».



<u>La distribuzione dei punti, poi, è stata fatta secondo i cinque parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione</u> (e in realtà già previsti dalla precedente versione milanese delle tabelle), e corrispondenti:

all'età della vittima primaria e della vittima secondaria,

alla convivenza tra le due,

alla sopravvivenza di altri congiunti,

alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Tenendo conto poi del lungo lavoro di raccolta: "delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame" (iniziato nel lontano 2015), <u>è stato stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118</u> (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) <u>e di 116</u> (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), <u>con un "cap" pari al valore monetario massimo della "forbice" delle precedenti tabelle</u>, al fine così di: "consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali".



I VALORI RISARCITORI

TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL GENITORE, FIGLIO CONIUGE NON SEPARATO / PARTE DELL'UNIONE CIVILE / CONVIVENTE DI FATTO



Le nuove tabelle di Milano

"valore punto" della tabella integrata a punti 2022: € 3.365,00 (€ 336.500,00/100) - punti attribuibili al massimo 118 Distribuzione dei punti:

A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni 28 punti

da 11 a 20 anni: 26 punti

da 21 a 30 anni: 24 punti

da 31 a 40 anni: 22 punti

da 41 a 50 anni 20 punti


da 51 a 60 anni 18 punti

da 61 a 70 anni: 16 punti

da 71 a 80 anni: 12 punti

da 81 a 90 anni: 8 punti

da 91 a 100 anni: 4 punti





Distribuzione dei punti:

B. <u>età della vittima secondaria: fino a 28 punti</u> per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni 28 punti

da 11 a 20 anni: 26 punti

da 21 a 30 anni: 24 punti

da 31 a 40 anni: 22 punti

da 41 a 50 anni 20 punti

da 51 a 60 anni 18 punti

da 61 a 70 anni: 16 punti

da 71 a 80 anni: 12 punti

da 81 a 90 anni: 8 punti

da 91 a 100 anni: 4 punti





D:	•		
Distribu	ızıone	dei b	unti:
		-	

C. convivenza:

16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;

8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale





Distribuzione dei punti:

D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:

fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita

nessun superstite: 16 punti

1 superstite: 14 punti

2 superstiti: 12 punti

3 superstiti: 9 punti



Le nuove tabelle di Milano

Le nuove tabelle di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale 2022

Distribuzione dei punti:


E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti

Vedi oltre



I VALORI RISARCITORI

TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL FRATELLO / NIPOTE





"valore punto" della tabella integrata a punti 2022: € 1.461,20 (€ 146.120,00/100) - punti attribuibili 116

Distribuzione dei punti:

A. età vittima primaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)

da 0 a 20 anni: 20 punti

da 21 a 30 anni: 18 punti

da 31 a 40 anni: 16 punti

da 41 a 50 anni 14 punti

da 51 a 60 anni 12 punti

da 61 a 70 anni: 10 punti

da 71 a 80 anni: 8 punti

da 81 a 90 anni: 4 punti

da 91 a 100 anni: 2 punti





Distribuzione dei punti:

B. età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)

da 0 a 20 anni: 20 punti

da 21 a 30 anni: 18 punti

da 31 a 40 anni: 16 punti

da 41 a 50 anni 14 punti

da 51 a 60 anni 12 punti

da 61 a 70 anni: 10 punti

da 71 a 80 anni: 8 punti

da 81 a 90 anni: 4 punti

da 91 a 100 anni: 2 punti





Distribuzione dei punti:

C. convivenza:

20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;

25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;

30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;





Distribuzione dei punti:

D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato; se il danneggiato (nonno) perde il nipote, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i parenti entro il 2ⁿ grado del danneggiato.

nessun superstite: 16 punti

1 superstite: 14 punti

2 superstiti: 12 punti

3 superstiti: 9 punti

E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.

Vedi oltre





Insieme alle Tabelle, peraltro, sono stati pubblicati anche <u>due utilissimi</u> <u>allegati</u>, uno contenente alcuni "Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio" e l'altro contenente ben 18 "Domande & risposte"

Vediamo ora i punti salienti





PERCHE' DUE TABELLE CON DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DIVERSA?

La ragione è data dal <u>fatto la tabella della perdita del parente di 2^ grado (fratelli e nipoti): "presenta una sostanziale differenza rispetto a quella della perdita del parente di 1^ grado (genitori/figli) e del coniuge ed assimilati: tale <u>differenza consiste nella circostanza</u>, emergente dal monitoraggio, <u>che tendenzialmente manca una presunzione di danno sofferenziale intenso per la perdita di tali relazioni parentali onde si registrano liquidazioni di importi anche molto contenuti (si parte da € 10.000,00 per perdita del fratello non convivente nel monitoraggio) che possono anche decuplicarsi in presenza di circostanze quali la convivenza ovvero altre circostanze specifiche allegate e provate.</u></u>

Come è naturale, <u>la forbice delle tabelle milanesi per perdita di fratelli/nipoti sinora adottate rispecchiava già tali diversificate liquidazioni</u> della giurisprudenza di merito, atteso che il rapporto tra il valore monetario medio-base e quello massimo era di 1 a 5 mentre nella tabella del parente di 1[^] grado e coniuge/assimilati il rapporto tra valore base e valore massimo era di 1 a 2.





LE CIRCOSTANZE AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI

A proposito poi delle "cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti", viene detto che mentre le prime quattro circostanze: "hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni".

Per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, inoltre: "i punti attribuibili sono 30 nel massimo" (pari ad € 100.950,00 nella tabella per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati ed € 43.836,00 nella tabella per la perdita del fratello/nipote) in quanto: "tale punteggio conduce a risultati monetari in linea con il monitoraggio ed appare anche coerente con l'unico dato normativo, ad oggi vigente, per altra tipologia di danno non patrimoniale, in materia di personalizzazione (art. 138 CAP per il danno alla salute nelle lesioni macro-permanenti derivanti da sinistri della circolazione stradale e da colpa medica)".

La liquidazione del parametro relativo alla "qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta" potrà essere fatta tra l'altro: "con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale".

Le nuove tabelle di Milano



Questo parametro sarà certamente quello che <u>farà sorgere più discussioni tra le parti</u>, dal momento che "ai fini dell'attribuzione dei punti" <u>il giudice</u>: "<u>potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri che precedono e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:</u>


- · frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- · condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- · condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- · agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.



IL CAP

Il nuovo sistema tabellare a punti prevede peraltro un "cap" fatta salva "l'eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima".

La motivazione di tale scelta è dovuta alla necessità di: "allineare la calibrazione dei punti alle emergenze del monitoraggio". I punti astrattamente attribuibili nelle due tabelle: "sono nel massimo 118 e 116 rispettivamente. Con il "cap" entrambe le tabelle consentono di pervenire al massimo punteggio in più ipotesi, proprio come emerge dal monitoraggio delle sentenze".





IN OGNI CASO

Viene precisato alla terza domanda, lettera 4) che uno dei 4 «paletti» che sono stati rispettati nel metodo adottato dall'Osservatorio è: «evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice; le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, e al Giudice di motivare sul punto. Sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa».





MANCATA ESTENSIONE AD ALTRI TIPI DI RAPPORTI PARENTALI

L'Osservatorio ha deciso inoltre di <u>non estendere le tabelle ad "altri tipi di rapporti parentali" diversi da genitore/figlio/coniuge/assimilati e da fratello/nipote (a differenza della Tabella di Roma).</u>

Questo perché <u>spetterà</u>: "al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del <u>rapporto</u> parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame <u>affettivo</u> e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione <u>biologica</u>) del congiunto".

Quanto alla liquidazione, in tali ipotesi: "il monitoraggio raccolto" è risultato: "insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli "tabellati".

Pertanto: "ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non "tabellati", potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati".



LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA GRAVE LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

L'Osservatorio, da ultimo, ha precisato che: "Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, **manca una tabella ad hoc**, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio".

Nelle ipotesi di danni non patrimoniale richiesti dai congiunti di un macroleso per la lesione del rapporto parentale, pertanto: "Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato".





Nell'ultima versione edita dal Foro Capitolino (2019) è previsto che per il danno non patrimoniale, dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, venga adottato: "nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto".

Pur essendo consapevoli della "molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte", i <u>Magistrati</u> <u>Romani mettono in evidenza una serie di fattori che avrebbero: "la caratteristica di essere presenti in tutti i casi</u>", ovvero:

- a. <u>il rapporto di parentela</u> esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (si può presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto);
- b. <u>l'età del congiunto</u> (il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite);
- c. <u>l'età della vittima</u> (anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita);
- d. <u>la convivenza</u> tra la vittima ed il congiunto superstite (dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite);
- e. <u>presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi</u>; (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): il danno derivante dalla perdita viene considerato maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.



I VALORI RISARCITORI TABELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE DI UN CONGIUNTO



Valore punto per il 2019 € 9.806,70

Relazione di parentela con il de cuius (*)	punti
figlio	18 6
avo	7
fratello	6 6
nipote	2
zio	20
cugino	20 20
coniuge	
convivente	
parte dell'unione civile	

(*) <u>Il punteggio può essere diminuito fino alla metà</u> in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo



Valore punto per il 2019 € 9.806,70

Età della vittima	punti
0-20	5
21-40	3
41-60	2
61-80	1
oltre 80	

Età del congiunto	punti
0-20	5
21-40	3
41-60	2
61-80	1
oltre 80	



Valore punto per il 2019 € 9.806,70

Convivenza e composizione del nucleo familiare	punti
assenza di altri familiari conviventi 3 assenza di altri familiari entro il secondo grado non convivenza possibile	3 Aumento da 1/3 a 1/2 riduzione sino ad ½



Al fine di "consentire una adeguata valutazione" di queste variabili, il sistema a punti previsto si basa: "<u>sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico</u>" che tenga conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e <u>la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale</u> (attualmente questo valore punto è pari ad Euro 9.806,70).

<u>Il risarcimento totale, in definitiva, risulta pari al punteggio dato: "dalla sommatoria dei punti</u> previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, <u>moltiplicato per il valore del punto</u>".

L'importo finale, poi, può essere corretto: "per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame".

La circostanza della non convivenza con la vittima, ad esempio, può portare una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la: "inesistenza di altri familiari" può comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

In ogni caso, peraltro, l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di una "seria relazione affettiva" con il defunto.

La Tabella infatti prevede che il punteggio relativo alla relazione di parentela con il defunto possa essere: "essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo" o addirittura "annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo".



TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO RIFLESSO DEI CONGIUNTI DI VITTIMA DI LESIONI

<u>La tabella comprende: "tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cass. Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788)".</u>

Il valore punto base per il calcolo di tale risarcimento per il 2019 è pari ad € 6.000 (max).

Questo punto, lo si ripete: "comprende le due diverse componenti del danno "morale" vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd "dopo di noi" contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto".

<u>Si è quindi deciso di: "prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame</u>, importo quantificato in euro <u>3.000 per il danno relativo</u> <u>all'aspetto interiore</u> ed in <u>un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro".</u>

Sarebbe infatti "evidente" secondo i magistrati capitolini: "come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte".

Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto.





DANNO RIFLESSO DEI CONGIUNTI DI VITTIMA DI LESIONI

Il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza, peraltro, potrà essere riconosciuto: "solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato".

Di conseguenza, si afferma che: "in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi".





DANNO RIFLESSO DEI CONGIUNTI DI VITTIMA DI LESIONI – MODALITA' DI CALCOLO

Per arrivare ad una corretta valutazione di tale voce risarcitoria, peraltro, è previsto un complesso meccanismo di calcolo, che tenga conto di una serie di parametri che conferiscono un punteggio numerico (in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale).

I parametri sono i seguenti:

- relazione di parentela con il danneggiato;
- numero dei soggetti e coefficienti connessi;
- età del danneggiato;
- età del parente da risarcire e
- percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.



DANNO RIFLESSO DEI CONGIUNTI DI VITTIMA DI LESIONI – MODALITA' DI CALCOLO

Il calcolo vero e proprio dell'importo dovuto comporta, in sostanza: "la <u>individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del</u> <u>danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche".</u>

Una volta determinato il valore complessivo: "detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito".

Ovviamente: "nel caso di compresenza di genitori e fratelli di cui solo i primi abbiano al momento del fatto l'obbligo giuridico della assistenza, ai fratelli potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al cd danno morale soggettivo mentre potrà essere riconosciuto il danno relazionale solo in presenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione".

La parte dedicata al danno riflesso si chiude con alcuni esempi per cercare di rendere <u>"comprensibile" questo articolato meccanismo del</u> calcolo.



IL CONFRONTO TRA VALORI MILANESI E ROMANI LE DIFFERENZE



1. MONITORAGGIO

In primo luogo, non si può non evidenziare l'imponente lavoro svolto dall'Osservatorio milanese durato anni, come viene spiegato nei primi punti dell'allegato 2 alle Tabelle (in particolare da 1 a 6), dove viene illustrata la storia ed il metodo seguito nei lavori che hanno portato all'adozione delle tabelle, illustrando le ragioni che hanno portato all'adozione del sistema della tabella "per somma di punti" e ad un "valore punto calcolato sull'importo massimo della forbice e non su quello base" previsto dalle tabelle precedenti.

La distribuzione dei punti, tra l'altro, tiene conto del "monitoraggio" effettuato su oltre 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno da morte.

Pare dunque pienamente osservato il dicta del Supremo Collegio relativo alla necessità "dell'estrazione del valore medio del punto dai precedenti".

Queste spiegazioni e questo "monitoraggio" francamente non risultano dalle relazioni accompagnatorie alle Tabelle di Roma (nelle loro diverse edizioni) ove ci si limita a dichiarare apoditticamente di aver adottato il "valore del punto sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma".



2. I LEGITTIMATI ATTIVI

Come è noto Roma prevede tra i fattori di variabilità "la relazione di parentela con il de cuius" in cui vengono fatti rientrare, non solo i genitori, i figli, i coniugi, i conviventi (e parti dell'unione civile), i fratelli, ed i nonni (soggetti tutti previsti anche dalle Tabelle Milanesi), ma anche gli zii, i cugini ed i nipoti, tutti soggetti non previsti al contrario dalle Tabelle milanesi.

L'Osservatorio ha esposto in più occasioni le ragioni di questa scelta, ribadite ancora nell'allegato 2 della tabelle 2022.

E' evidente il rischio di un "effetto trascinamento" e di un eccessivo ampliamento delle figure legittimate a chiedere il risarcimento con conseguenze negativa sull'andamento del contenzioso.

Si tenga conto che il solo fatto che la Suprema Corte ha deciso di mutare il proprio orientamento nel 2021 ha fatto "riemergere" richieste risarcitorie da parte di congiunti "lontani" per vertenza definite con i congiunti della c.d. famiglia nucleare.

Questo non significa sia ben chiaro che questi congiunti (zio, nipote, ecc.) non possano ottenere un risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, ma significa solo che sarà necessaria: "la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria" a seguito della morte del proprio congiunto, evitando possibili automatismi.



3. PROVA DELLA QUALITA' ED INTENSITA' DEL RAPPORTO AFFETTIVO E FATTORI DI IMPREVEDIBILITA'/DISCREZIONALITA'

A proposito dei "fattori di variabilità" o "parametri", la Tabelle di Milano ne prevede uno (la "qualità ed intensità del rapporto affettivo"), che non è contemplato dalla Tabelle di Roma.

Non si può nascondere, come abbiamo spiegato in precedenza, che questo fattore (che le Tabelle di Milano hanno peraltro da sempre utilizzato nelle versioni precedenti) potrebbe essere, per come è strutturato, motivo di mancato componimento delle vertenze.

Peraltro anche le Tabelle di Roma prevedono la possibilità di riduzioni importanti dei valori tabellari in presenza di determinate circostanze.

In particolare:

<u>Il punteggio può essere diminuito fino alla metà</u> in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo;

<u>la non convivenza con la vittima</u>, ad esempio, può portare una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre <u>la: "inesistenza di altri familiari"</u> può comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.



4. IL CAP E ALTRE DIFFERENZE..

La Tabella di Milano, poi, prevede un cap che invece Roma non adotta.

In realtà anche in questo caso il cap può essere superato ma laddove ricorrano "circostanze eccezionali".

Questo sempre al fine di avere un sistema razionale e che possa essere "prevedibile" nelle sue conclusioni.

La Tabella di Roma, a sua volta, pare risarcire maggiormente (circostanza che lascia davvero perplessi) rispetto alle Tabelle di Milano, i soggetti lontani dalla vittima primaria rispetto ai componenti del c.d. nucleo familiare primario

Da ultimo, Milano non ha predisposto una tabella a punti per il danno non patrimoniale lamentato dai congiunti del macroleso, tabelle che come abbiamo visto in precedenza è invece prevista da Roma.

Ricordiamo che la Tabella Milanese parla solo di un possibile tetto massimo della liquidazione (dunque, la base di partenza è 0, ndr.), pari al tetto massimo previsto per il danno da morte (da applicare all'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare) non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale medio stante la "difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti".



DUNQUE MILANO O ROMA?



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO CHE **APPLICA** LE NUOVE TABELLE MILANESI **ANCHE CON PARTICOLARE RIGORE IN** RELAZIONE ALLA PECULIARITA' DELLA VICENDA DI RESPONSABILITA' SANITARIA CON VITTIME ANZIANE E GIA' AFFETTE DA **PATOLOGIE**



IL CASO

Morte in conseguenza di responsabilità sanitaria ospedaliera di un uomo di 75 anni già affetto da anni da SLA e demenza senile.

Il Giudice riconosce la legittimità della Tabella milanese 2022 ma non la applica ricorrendo ad una liquidazione puramente equitativa in virtù della peculiarità del caso. Infatti il rapporto era già compromesso dalle patologie preesistenti del de cuius.

«ritiene tuttavia questo giudice che, nella fattispecie, ricorrono plurimi elementi che rendono <u>il</u> caso in esame eccezionale rispetto alle ipotesi ordinarie per le quali sono stati dettati criteri liquidatori a punti delle nuove tabelle dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Questi, a parere del giudicante, <u>porterebbero a liquidazione di importi non adeguati, per eccesso, alle particolarità del caso concreto</u>».



<u>Tribunale di Milano, sez. I civile, Giudice Dott. Borrelli, sentenza del 09.09.2022</u>

«...emerge, insomma, dal materiale acquisito al processo, che, ove non fossero intervenute le condotte colpose dei sanitari di.... Gli attori avrebbero presumibilmente potuto godere della relazione con il parente solo per un molto breve periodo ulteriore.

Inoltre: le pregresse condizioni di demenza, di afasia e di deficit motorio avrebbero certamente negativamente, menomandole, la qualità, la proficuità e l'intensità delle relazioni de quibus durante il residuo periodo di vita di ... − le ricordate condizioni di questo impongono di ritenere che, nel caso in esame, il decesso del padre e marito degli attori non abbia comportato uno sconvolgimento delle vite dei congiunti, i quali erano già deprivati (per effetto delle pregresse patologie del parente) della possibilità di piene interazioni con ... − se, certo, l'evento luttuoso conseguito al censurabile operato dei sanitari di ... si è verificato anzitempo, non può non considerarsi altresì che assai presto, forse già all'indomani di una ipotetica dimissione dall'ospedale, moglie e figli del avrebbero dovuto affrontare altre, non meno strazianti, sofferenze, causate dalla demenza del congiunto, dall'impossibilità di proficua conversazione con lui, dall'ingravescente deficit motorio, dalla crescente incapacità di di respirazione spontanea (compromessa dalla SLA), con conseguente necessità di ricorrere a NIV, a futura intubazione orotracheale e a tracheostomia; - l'esito fatale del trattamento terapeutico praticato a dal personale sanitario benché certamente doloroso per gli attori, ha però evitato loro di assistere, con la consapevolezza dell'inevitabile esito infausto della malattia, all'agonia e alle ulteriori sofferenze della fase terminale dell'esistenza del congiunto, il cui decesso sarebbe comunque (naturalmente) intervenuto entro breve lasso di tempo, con pari (se non maggiore?) dolore per ed Ritiene in altre parole questo giudice che, nel caso in esame, gli elementi di cui sopra impongano che la liquidazione dei risarcimenti spettanti a e a per la perdita del rapporto parentale con si discosti dai parametri di cui alla predetta Tabella. Per le considerazioni sopra svolte questo giudice stima equo determinare l'ammontare del risarcimento da attribuirsi alla vedova ... in € 35.0

Il giudice stima equo determinare l'ammontare del risarcimento da attribuirsi alla vedova in euro 35.000,00=; quello da attribuirsi in favore di ciascuno dei due figli in euro 25.000,00=.



IL CASO

Decesso da responsabilità sanitaria di <u>una donna di età 75 anni</u>. Agiscono i figli e i nipoti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE IN CAPO AI NIPOTI

Il Giudice applica le Tabelle di Milano 2022 ma <u>esclude in favore dei nipoti il risarcimento del danno da perdita del rapporto</u> <u>parentale</u> ritenendo sulla base di un fatto presuntivo, ossia che <u>la morte della nonna sia percepita come fatto naturale</u> e tenuto conto:

- «Che secondo i dati statistici attinenti ai rapporti tra le generazioni, la scomparsa dei nonni per cause non accidentali si verifica generalmente quando i nipoti sono ancora bambini o adolescenti con la conseguenza che essi devono comunque elaborare l'evento luttuoso in giovanissima età;
- b. La presenza di una rete parentale estesa come quella degli attori e la funzione educativa e affettiva svolta dai genitori verso i propri figli ha presumibilmente limitato in termini fisiologici il dolore per la scomparsa della nonna;
- a. Il decesso della nonna <u>si sarebbe comunque verificato a distanza di pochi anni</u> a causa delle patologie della quale la paziente era portatrice e comunque in condizioni di particolare sofferenza nella fase terminale della sua esistenza.»



DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE IN CAPO AI FIGLI

Il Giudice applica le Tabelle di Milano 2022 tenendo conto delle patologie pregresse della vittima.

Questo elemento è utile al Giudice sotto il profilo del punteggio da attribuire al **fattore** A «età della vittima primaria» si tratta di un punteggio parametrato alla presumibile aspettativa di vita della vittima primaria sul presupposto che la stessa versi in normali condizioni di salute. Esso, pertanto, decresce con l'aumento dell'età della vittima.

Nel caso di specie la minore aspettativa di vita della sig.ra (che sarebbe probabilmente deceduta in anticipo rispetto alla aspettativa media di vita futura, secondo i richiamati criteri statistici giustifica la attribuzione di un punteggio pari a un quarto di quello indicato dalle Tabelle con riferimento alla fascia di età della paziente: 3 punti (12/4 = 3).

La sentenza è interessante perché si discosta altresì dai parametri del **Fattore E** delle tabelle «**Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto**»: fino a 30 punti

«al riguardo deve innanzitutto escludersi uno stravolgimento delle vite dei figli sotto il profilo dinamico-relazionale, trattandosi di persone mature, con autonomi nuclei familiari, e per le quali, pertanto, la perdita dell'unico genitore vivente non può aver influito in misura apprezzabile sull'organizzazione della loro vita quotidiana.

D'altro canto, sotto l'ulteriore profilo della sofferenza patita dai figli superstiti, la mancata attribuzione di uno specifico punteggio (nell'ambito della forbice discrezionale tra 0 e 30 punti) è giustificata dal fatto che l'evento luttuoso, verificatosi anticipatamente quale diretta conseguenza della responsabilità professionale dei sanitari, si sarebbe comunque verificato dopo qualche anno con un aggravio di dolore altrettanto intenso per i familiari superstiti».



QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Per ciascun figlio del de cuius

- A. Età della vittima primaria: anni 75: punti 12 MA il Giudice ne attribuisce 3
- B. Età della vittima secondaria: punti 18
- C. Convivenza: punti 0
- D. Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: nessun superstite: punti 0
- E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (fino a 30 punti): punti 0

TOT. PUNTI: 21 x 3.365,00 = euro 70.665,00=

MA

Il Giudice in virtù del caso di specie si discosta da tale applicazione dei criteri tabellari facendo ricorso alla liquidazione puramente equitativa, procedimento consentito dalla Cassazione nella sentenza Scoditti n. 10579/21.



- «- in realtà, nella presente fattispecie, appare del tutto giustificato discostarsi da un'applicazione dei criteri tabellari sopra illustrati e attribuire preminente rilevanza a quanto sinteticamente, ma acutamente osservato dalla difesa della convenuta nelle note conclusive del 14 luglio 2022: «la signora ... si avvicinava al termine della vita non solo per l'avanzata età, ma anche in considerazione della malattia cui era affetta che non le avrebbe comunque lasciato molti anni di vita serena, considerato che avrebbe dovuto anche essere sottoposta a chemioterapia in ragione delle metastasi rinvenute...»
- in altri termini, il dolore cagionato dall'anticipazione dell'evento luttuoso per la colpevole inerzia dei sanitari sarebbe stato comunque patito dai familiari di li a pochi anni, in ragione dell'ingravescenza della patologia tumorale della vittima
- inoltre, nell'ipotesi in cui non si fosse verificata la colpa medica e la paziente fosse sopravvissuta, il rapporto parentale, benché illeso, sarebbe proseguito non in condizioni normali, ma con la dolorosa consapevolezza dell'esito infausto della malattia della madre e con il patimento dovuto alle non serene condizioni della stessa nella fase terminale della sua esistenza
- ne consegue che, nonostante la piena idoneità del sistema di calcolo del danno non patrimoniale previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2022 a soddisfare le esigenze di uniformità delle decisioni, il danno in esame, secondo quanto stabilito dall'art 1226 c.c., va comunque liquidato in via equitativa dal Giudice quest'ultimo, dovendo risarcire "un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa', come ribadito dalla cit. Cass. 10579/2021, può discostarsi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario purché in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto -alla luce delle specifiche considerazioni di merito sopra formulate, l'ammontare del risarcimento che appare congruo rispetto alla singolarità del caso di specie è pari a € 25.000,00 per ciascun figlio sopravvissuto».



SIMULAZIONE CON LE TABELLE DI MILANO 2021 E ROMA 2019

Milano 2021	Roma 2019
A favore del figlio per la morte di un genitore: Valore monetario base: euro 168.250,00; Aumento personalizzato (fino a max): euro 336.500,00.	 26 punti riconosciuti, di cui: Per grado parentela: 18; Per età vittima: 2; Per età congiunto: 2; Per assenza altri familiari conviventi: 3. Totale: euro 254.974,20



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Secondo quanto afferma lo stesso Osservatorio, evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice; le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza



DI RECENTE TUTTAVIA LA SUPREMA CORTE IN TEMA DI DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE



La carenza, in seno alla tabella milanese, dei (e di ulteriori, altrettanto necessari) parametri standard di valutazione sarà rilevata da questa Corte dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021 - che evidenzieranno come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma a differenza di quelle di Milano, fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché' l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (venne cosi' cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensi' sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro).

I criteri indicati da questa Corte per la liquidazione del danno parentale, pertanto, furono cosi sintetizzati, sia pur in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) adozione del criterio "a punto variabile";
- b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
- c) modularità;
- d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'eta' della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.



Tanto premesso, <u>il Collegio rileva</u> (come consentito dai principi più volte affermati da questa stessa Corte in tema di relativa conoscibilità ex officio) <u>che le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti.</u>

In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonchè per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (in tal senso, di recente, Cass. s.u. 33645/2022).



Ne consegue che, in applicazione del già ricordato principio secondo il quale il giudice di merito, compreso quello di rinvio del procedimento conseguente alla cassazione della sentenza d'appello, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poichè l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa uniforme sul territorio nazionale.

Non è mai stato, e non è a tutt'oggi compito di questa Corte - in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina, tra "merito" e "controllo della motivazione" - procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l'auspicio - nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore - della costruzione di una tabella unica nazionale, all'esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale.



Resta ferma la possibilità - immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico.

Alla luce dei principi dianzi esposti, deve affermarsi che anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà all'applicazione delle tabelle milanesi - siccome espressamente e tempestivamente richieste dalle parti ricorrenti - nella più recente edizione del 29 giugno 2022.



ANCOR PIU' DI RECENTE LA SUPREMA CORTE IN TEMA DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE ROMA PREVALE SU MILANO



Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza del 17.05.2023, n. 13540

IL CASO

A.A. e B.B., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore C.C., D.D., (in proprio, quale figlia convivente al momento dei fatti e) in qualità di genitore del minore E.E., C.C., F.F. propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, nei confronti dell'UCI- Ufficio Centrale Italiano nonchè nei confronti di G.G. e di H.H..

In particolare, con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 1226 e 2729 c.c. in ragione del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale in favore di alcuni congiunti (la figlia convivente, incinta al momento dell'incidente, il nipote nascituro, i genitori) e della insufficiente quantificazione del medesimo danno non patrimoniale in favore dei soli familiari ai quali è stato riconosciuto, il figlio C.C. e la moglie (30.000,00 euro complessivi – 15.000,00 euro a testa - per un congiunto macroleso con postumi permanenti del 63%) applicando le tabelle di milano



Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza del 17.05.2023, n. 13540

LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO

Per quanto qui di interesse, in merito alla posizione della moglie e del figlio convivente, la Suprema Corte ha evidenziato che:

«La corte d'appello ha rideterminato la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della moglie (e anche del figlio convivente della vittima), effettuata dal tribunale sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, enunciando di fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, e liquidando in favore della moglie e del figlio Claudio un importo complessivo di 30.000,00 Euro senza altra precisazione che consenta di ricostruire il ragionamento seguito per arrivare all'importo, e, quanto meno in motivazione, senza neppure precisare quanta parte dell'importo indicato spetti alla moglie e quanta al figlio (solo in dispositivo si indicano gli importi distintamente, in 15.000 Euro ciascuno).

In tal modo, la liquidazione risulta effettuata, contrariamente alle premesse, in forma equitativa "pura", ammessa solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da idonea motivazione (Cass. n. 36297 del apprezzamento e non siano richiamati altro che in modo puramente nominale, gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. Anche in riferimento alla loro posizione il quarto motivo va pertanto accolto».



Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza del 17.05.2023, n. 13540

«Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.

Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti" in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)».



La parola al legislatore ?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE